

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

Lette le note autorizzate e sciogliendo la riserva pronunciata all'udienza del 18.6.2013

- Rilevato che il Sindacato Medici Italiani ha proposto ricorso ex art 28 Statuto Lavoratori avverso la condotta posta in essere dalla ASL Lecce nella misura in cui, in attuazione della nota del 21.3.2013 (prot 2013/0047447), con cui comunicava al dott. [redacted] dirigente sindacale e componente della Direzione Nazionale Sindacato Medici Italiani, che dal "marzo 2013 l'onere del compenso spettante al sostituto del medico che effettua attività sindacale, sarà a carico dello stesso", provvedeva ad effettuare da tale mensilità una trattenuta sullo stipendio del dott. [redacted] pari al compenso dovuto al medico sostituto per le ore di sostituzione connesse al mandato sindacale del titolare, in tal modo pregiudicando il concreto esercizio dell'attività sindacale, concludendo per la cessazione della anzidetta condotta antisindacale e per la rimozione degli effetti lesivi dal marzo 2013 ;
- Rilevato che la ASL Lecce concludeva per il rigetto del ricorso rilevando la legittimità della sua condotta, attuativa delle indicazioni contenute nella circolare SISAC 738/12 (e delle conseguenti note emanate dalla Regione Puglia) in punto di interpretazione dell'art 21 (diritti sindacali) dell'A.C.N. 23.3.2005 e successive modifiche;
- Rilevato che il citato art 21, disciplinante i diritti sindacali, così recita:
 1. *Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.*
 2. *Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.*
 3. *I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'art. 72, comma 1, nella misura prevista per l'anno di riferimento.*

4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.

5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione.

Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'art. 72, comma 1, nella misura prevista per l'anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l'Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.

- ritenuto utile esaminare nella specie l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art 21 (che prevede la facoltà per il rappresentante sindacale, e per altre categorie ivi indicate, di avvalersi per l'intero corso del mandato, della collaborazione professionale di medici, sopportandone l'intero costo) e l'ipotesi di cui al comma 4 e seguenti (che prevede per il rappresentante sindacale designato ai sensi del comma 5 il diritto di avvalersi, nelle ore assegnate per l'attività sindacale, di un sostituto medico con onere economico a carico dell'azienda);

- rilevato che in tale ultima ipotesi, che riguarda specificamente il caso in esame, la lettura congiunta dei commi 6 e 7 impone di affermare che le ore di sostituzione poste a carico dell'azienda devono essere quelle effettivamente svolte dal medico sostituto (e comunicate dal medico titolare all'azienda entro il mese successivo), entro il limite massimo dell'orario di incarico del medico titolare convenzionato (comma 7);

- ritenuta infatti estranea alla norma in parola, oltre che alla ratio dell'art 30 Statuto Lavoratori e dell'art 42 dlgs 165/01, qualsiasi lettura della norma tale, per un verso, da escludere il diritto alla retribuzione per permesso sindacale, per altro verso, tale da consentire un automatico riconoscimento delle ore di sostituzione pari a quelle assegnate al proprio rappresentante sindacale dall'O.S. di appartenenza;

- ritenuto invece sussistente il diritto del rappresentante sindacale a vedersi riconosciute le ore di sostituzione realmente effettuate dal medico sostituto entro il limite massimo dell'orario di incarico oggetto di convenzione con l'ASL, ravvisandosi diversamente una ingiusta

locupletazione del medico titolare e/o del medico sostituto a danno dell'azienda erogante il compenso in parola;

- Ritenuto peraltro che in questi termini si è espresso anche il Tribunale di Roma sezione lavoro nell'ordinanza 13/16 luglio 2012 (erroneamente interpretata dall'ASL Lecce, e prima ancora da SISAC, con nota del 5.9.2012, cui si adeguava la Regione Puglia) laddove ha censurato la condotta di un rappresentante sindacale, medico di base in regime di convenzione ASL per 20 ore mensili, il quale aveva richiesto all'ASL di appartenenza la liquidazione delle competenze per le ore di sostituzione ex art 21 ACN 23.3.2005, nella misura di 120 e 180 ore mensili (pari alle ore assegnate dall' O.S. per l'attività sindacale ex comma 5 art 21 cit) e non invece nei limiti dell'orario di incarico convenzionale, come invece previsto dal comma 7 art 21 cit, confermando per il resto il diritto ai permessi sindacali retribuiti dal datore di lavoro, nel rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente previsto e del numero effettivo di ore di sostituzione;
- Ritenuta pertanto priva di giustificazione la condotta dell'Asl qui censurata, laddove dalla documentazione in atti (cedolini) emerge che il dirigente sindacale dott. [redacted] è medico massimalista (con circa 1500 assistiti) cui si presume (ai sensi dell'art 39 comma 5 ACN 23.3.2005) corrisponda un impegno settimanale di 40 ore, compatibile, giacchè ampiamente inferiore, con le ore di distacco sindacale a lui assegnate per l'anno 2011 (pari a 750 ore annue, 15 ore settimanali su 50 settimane) e per l'anno 2012 (pari a 700 ore annue, corrispondenti a 14 ore settimanali su 50 settimane);
- Rilevato in punto di diritto che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale (in tal senso ex multis Cass 9250/07);
- Ritenuto pertanto sussistere i presupposti della invocata tutela ex art 28;
- Ritenuto opportuno disporre la compensazione integrale delle competenze di lite giacchè la censurata condotta dell'Asl non appare connotata dalla volontà di ledere le altrui libertà sindacali, bensì è conseguente a precise indicazioni della SISAC e della Regione Puglia;

P.Q.M.


Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l' effetto, dichiara la antisindacalità della condotta denunciata laddove ha disposto *dal marzo 2013 [che] l'onere del compenso spettante al sostituto del medico che effettua attività sindacale, sarà a carico dello stesso*", e per l'effetto ordina all'ASL Lecce di rimuovere gli effetti lesivi della censurata condotta provvedendo a rimborsare al medico che effettua attività sindacale il compenso dovuto al medico sostituto per le ore effettivamente svolte nei limiti dell'orario di servizio di cui alla convenzione tra medico titolare ed ASL;

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lecce, li 26.07.2013

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dot.ssa Donatella De Giorgi



Handwritten signature